

Zonizzazione Acustica

Relazione

POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO LOMBARDO

Consulenti: dott. arch. Luca Bertagnon

dott. arch. Claudio Scillieri

introduzione

La zonizzazione acustica è la classificazione del territorio ai fini acustici, effettuata mediante l'assegnazione ad ogni singola unità territoriale individuata di una classe di destinazione d'uso del territorio, secondo una tabella predefinita.

Alle tipologie di area in cui si articola la tabella sono poi attribuiti i valori limite di rumorosità stabiliti dalla normativa, il che rende la zonizzazione acustica simile ad una sorta di piano regolatore generale per il rumore, in quanto stabilisce degli standard di qualità acustica assegnati come obiettivo a breve, medio, lungo periodo.

Le finalità di questo strumento di pianificazione vanno ricercate nella necessità di dare una risposta concreta al problema dell'inquinamento acustico.

Scopo della zonizzazione acustica è quindi quello di permettere una chiara individuazione dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a qualsiasi ambito territoriale che si intende analizzare, punto di partenza per qualsiasi tipo di valutazione connessa con il controllo espletato dagli organi competenti ma, allo stesso tempo, per definire gli obiettivi di risanamento dell'esistente e di prevenzione sul nuovo.

Quest'ultimo obiettivo, in prospettiva, dovrebbe comunque diventare l'aspetto più qualificante della zonizzazione acustica.

In sintesi, la zonizzazione acustica dovrebbe diventare il perno attorno al quale far ruotare tutta l'attività di prevenzione e risanamento nei confronti dell'inquinamento acustico, nonché, più in generale di qualificazione ambientale delle aree.

Le problematiche relative alla zonizzazione riguardano agglomerati urbani il cui sviluppo non ha quasi mai compreso la valutazione degli aspetti di acustica e rumore ambientale. La situazione più frequente è quella di insediamenti a diversa destinazione d'uso che richiedono quindi una diversa qualità acustica dell'ambiente, posti in stretta contiguità. Si osserva quindi una distribuzione casuale delle sorgenti sonore sul territorio. Ed è questo il caso del territorio di Ferno.

Mentre, in qualche modo ed in tempi più o meno brevi, si può ipotizzare di rendere compatibile l'esercizio delle sorgenti fisse di rumore con l'ambiente e gli insediamenti ad esse circostanti, sono prevedibili maggiori difficoltà per le sorgenti mobili.

Nella situazione sopra delineata può diventare a volte difficile, per le aree già edificate, individuare zone a contatto la cui rumorosità non differisca per più di cinque decibel. Questo criterio comunemente accettato anche se può apparire logico e corretto può e deve essere tuttavia utilizzato in modo generalizzato solo per la pianificazione di nuovi sviluppi urbanistici ed edilizi.

Con la zonizzazione acustica si affronta per la prima volta il problema di rendere compatibile lo svolgimento delle diverse attività sulla base del rumore ad esse connesso o per esse accettabile. Le sorgenti fisse e quelle mobili (in particolare il traffico stradale) devono entrare tutte e far parte nella valutazione del rumore presente in una zona.

Fatti salvi i casi tassativamente indicati dalla normativa di esclusione, di deroga e di temporalizzazione dell'operatività di limiti per i livelli sonori, i Comuni, già in sede di assunzione dell'atto di zonizzazione, potranno individuare gli ambiti da sottoporre ad eventuali successivi interventi di risanamento, che si considerassero necessari.

criteri da utilizzarsi per la predisposizione dello schema di zonizzazione

Avendo come obiettivo quello di risanare le aree urbanizzate con condizioni di rumorosità ambientale degradate e di prevenire il deterioramento di aree non inquinate, si adotterà, ove possibile, una classificazione caratterizzata da limiti di rumorosità contenuti. In primo luogo verrà analizzata la situazione così come individuata negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e le destinazioni d'uso previste costituiranno un primo punto di riferimento per iniziare il lavoro di zonizzazione. Il criterio di fondo da adottare sarà quello di rendere compatibili, dal punto di vista del rumore ambientale, le destinazioni urbanistiche del territorio comunale sia per gli usi attuali sia per indirizzare gli sviluppi previsti in funzione dei livelli di rumorosità ambientale ammissibili.

Il processo di zonizzazione non si limiterà a «fotografare l'esistente» ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, verrà prevista una classificazione in base alla quale verranno successivamente attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dal rumore dell'ambiente abitativo.

Si eviterà, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite, ciò anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabile le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale.

Da tener presente che maggiore sarà il numero di zone in cui viene diviso il territorio e più numerosi saranno i punti dello stesso in cui si potranno verificare conflitti di interesse, necessità di verifiche, attività di controllo e vigilanza, difficoltà di governo per l'ente locale. D'altra parte sarà da evitare una eccessiva semplificazione che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate.

Verrà perseguita la compatibilità tra i diversi tipi di insediamento tenendo conto di considerazioni economiche, della complessità tecnologica, del grado di incompatibilità acustica, della estensione dell'insediamento rumoroso, delle necessità di interventi di risanamento, di bonifica o di trasferimento.

riferimenti normativi

- **Legge 447/1995** : Legge quadro sull'inquinamento acustico
- **D.Min.Amb.31/10/1997** : Metodologia di misura del rumore aeroportuale
- **DPCM n.14/11/1997** : Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- **D.P.R. n.459 del 18/11/1998** : Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della Legge n.447/1995 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- **DM Ambiente 29/11/00** : Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
- **Legge Regionale n.13 del 10 agosto 2001** : Norme in materia di inquinamento acustico
- **D.G.R. n.VII/9776 del 12 luglio 2002** : Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio
- **D.P.R. 30/03/2004, n. 142** : Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447. Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2004, n. 127.